

proposta di legge n. 142

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Bisonni,
Giorgini, Giacinti, Micucci, Rapa, Zura Puntaroni

presentata in data 30 maggio 2017

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19
“NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI”

Signori Consiglieri,

La legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici), in vigore dal maggio 2015, ha abrogato la previgente l.r. 9/2008 introducendo rilevanti novità in recepimento della normativa statale ed europea in materia di impianti termici.

Vista la portata complessiva della riforma, la l.r. 19/2015 ha previsto anche la disciplina relativa al periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema (cfr. articolo 18 - disposizioni transitorie e finali), sia per dare tempo a tutti gli attori coinvolti - autorità competenti, manutentori, cittadini - di adeguarsi alle regole introdotte, sia per azzerare le differenze esistenti a livello regionale nel livello di attuazione della previgente normativa al fine di arrivare in questo modo ad un'unica "linea di partenza" dalla quale iniziare con l'applicazione a regime della nuova disciplina.

Come emerso a più riprese dal Tavolo di consultazione previsto dall'articolo 15 della citata l.r. 19/2015, questi primi due anni sono effettivamente stati un periodo di passaggio e di adeguamento, durante i quali i soggetti interessati - responsabili d'impianto, manutentori, soggetti esecutori/autorità competenti - hanno iniziato a recepire, più o meno completamente e rapidamente, le novità introdotte.

Nell'ultima riunione del Tavolo, tenutasi il 9 maggio u.s., è stato evidenziato che attualmente, in tutti i territori della regione, sussistono importanti criticità con riguardo alla documentazione e alla qualità dei dati trasmessi dai manutentori ai soggetti esecutori le quali, se non risolte, rischiano di minare il perseguimento dell'obiettivo generale della legge che è quello di promuovere l'efficienza energetica degli impianti esistenti, così da contenere e ridurre i consumi, migliorando al contempo la qualità dell'aria.

Attuando le disposizioni nazionali infatti, la l.r. 19/2015 ha introdotto una nuova modulistica per la comunicazione dei dati alle autorità competenti, molto più dettagliata e corposa della precedente. Ciò, nella pratica, ha trasformato il lavoro del manutentore, aggiungendo alla componente tecnica, prima pressoché esclusiva, importanti aspetti amministrativi, da curare con la stessa attenzione riservata all'intervento sull'impianto.

La correttezza e la completezza dei dati trasmessi sono quindi indispensabili per il buon funzionamento del catasto impianti (ora gestito in maniera difforme dai singoli soggetti esecutori, ma destinato a confluire a breve nel catasto unico regionale degli impianti termici) e di conseguenza per il sistema di controllo ed ispezione sugli

impianti stessi, fondamentale per garantire il mantenimento dell'efficienza energetica.

Un'altra criticità riguarda il Comune di Fano, che non aveva in precedenza dato attuazione alcuna alla l.r. 9/2008.

Nonostante la campagna informativa per la cittadinanza e la vendita dei "bollini verdi" abbiano preso avvio in tale comune sin dal mese di aprile 2016, gli impianti finora autocertificati in quel territorio sono solo il 60 per cento del totale.

Il termine del 30 giugno 2017, previsto dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale vigente ai fini dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo, relativo agli impianti termici privi di autocertificazione per il biennio 2013/2014 (in sostanza, tutti gli impianti termici ricadenti nel territorio comunale di Fano), rischia quindi di trovare ancora inadempienti molti responsabili d'impianto.

Poiché a Fano esiste un significativo numero di "seconde case", utilizzate solo nel periodo estivo da cittadini residenti altrove, sarebbe opportuno prorogare il termine del 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, al fine di permettere anche ai proprietari di tali immobili di approfittare del periodo delle vacanze estive per effettuare l'autocertificazione.

Tra l'altro, l'articolo 8 della l.r. 19/2015 prevede un'ispezione con costi a carico del responsabile d'impianto in tutti i casi di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.

Inoltre la proroga, consentendo di raggiungere un più alto numero di impianti autocertificati, permetterebbe di avere un più capillare e completo controllo dell'efficienza energetica del parco-impianti, e di correggere eventuali anomalie grazie all'intervento tecnico sull'impianto, con un impatto positivo anche sotto il profilo ambientale (miglioramento della qualità dell'aria).

Permettere quindi il posticipo al 31 dicembre 2017 della scadenza del 30 giugno 2017 prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera i), dando lo stesso termine anche per trasmettere, integrare e correggere i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, consentirebbe di superare le criticità sopra evidenziate e di mandare finalmente a regime il sistema introdotto dalla l.r. 19/2015.

Un'altra importante problematica emersa sia al Tavolo del 9 maggio u.s., sia successivamente (cfr. richiesta del Comune di Senigallia, pervenuta alla P.F. Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti con PEC prot. n. 472668 del 23 maggio 2017) deriva dal ritardo con il quale

alcune autorità competenti del territorio provinciale di Ancona hanno individuato il soggetto esecutore a cui delegare le attività di controllo e ispezione sugli impianti, compresa la stampa dei “bollini verdi” necessari per le autocertificazioni da effettuare a partire dal mese di gennaio 2017.

A seguito di tale ritardo, la proroga al 30 giugno 2017 per l’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di bollino, per gli impianti per i quali l’autocertificazione andava effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2017 (cfr. articolo 18, comma 1, lettera h bis), si è rivelata insufficiente, in quanto a tutt’oggi per una vasta parte del territorio in questione (segnatamente, per i comuni di Senigallia e di Jesi) l’accordo con il potenziale soggetto esecutore non è ancora stato formalizzato e i “bollini verdi” non sono ancora disponibili.

Dalla consultazione con i soggetti indicati nell’articolo 15 della l.r. 19/2015, è pertanto emersa la necessità di:

- a) permettere al manutentore, oltre che al responsabile d’impianto, di integrare e correggere entro il 31 dicembre 2017 i dati trasmessi al soggetto esecutore, relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017;
- b) permettere alle autorità competenti che ne abbiano necessità, di prorogare il termine del 30 giugno 2017 previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera i), fino al 31 dicembre 2017;
- c) consentire alle autorità competenti che ne abbiano necessità di prorogare fino al 31 dicembre 2017 il termine per l’invio del rapporto di controllo munito di bollino per gli impianti per i quali la scadenza prevista dall’Allegato 3 della l.r. 19/2015 cade entro i primi undici mesi dell’anno 2017, modificando in tal senso l’articolo 18, comma 1, lettera h bis).

L’articolo 6 modifica quindi le disposizioni transitorie (articolo 18) della l.r. 19/2015 nel senso sopra evidenziato.

Con la proposta di legge in esame si intende inoltre allineare la normativa regionale vigente alle disposizioni normative contenute nel d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Tale decreto infatti, modificato con il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto milleproroghe), attribuisce alle autorità competenti il compito di avviare i controlli sull’avvenuto adeguamento degli impianti termici centralizzati alla disciplina in esso contenuta.

Per tale motivo è necessario modificare l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 16 (Sanzioni) e l’Allegato 1 (Definizioni).

E’ inoltre opportuno definire in modo univoco il significato da attribuire alle scadenze previste dall’Allegato 3 alla l.r. 19/2015, richiamate in più articoli della stessa legge.

L’attuale normativa infatti (non solo la l.r. 19/2015, ma anche la normativa nazionale, e segnatamente l’Allegato A al d.p.r. 74/2013), non spiega in modo univoco come vada interpretata la periodicità annuale / biennale / quadriennale prevista per il controllo dell’efficienza energetica.

E’ necessario quindi chiarire che l’autocertificazione (effettuazione del controllo e invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di bollino) deve essere fatta entro la data di scadenza, senza porre un limite temporale per l’anticipo.

Proprio per tale motivo l’intervento normativo in esame contiene espresse modifiche all’articolo 4, comma 6, all’articolo 5, comma 1, e all’articolo 11, comma 1, al fine di interpretare la quadriennalità/biennalità/annualità di cui all’Allegato 3 alla l.r. 19/2015 come scadenza entro cui effettuare l’autocertificazione, senza porre limiti temporali per l’anticipo e stabilire in ogni caso che l’effettuazione dell’autocertificazione possa avvenire entro il mese in cui capita la scadenza (ad es, l’autocertificazione successiva a quella effettuata il 10 maggio 2017 per un impianto per cui l’Allegato 3 prevede una scadenza quadriennale, dovrà essere fatta entro il 31 maggio 2021).

Si è inoltre ritenuto opportuno specificare nell’articolo 2 della proposta di legge che la periodicità per l’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo stabilita dall’Allegato 3 non viene interrotta dal fatto di aver effettuato un controllo dell’efficienza energetica a seguito di interventi di manutenzione straordinaria passibili di modificare l’efficienza energetica, di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8 del d.p.r. 74/2013. E’ stato inoltre evidenziato nell’articolo 3 della proposta di legge che l’invio di tale rapporto va effettuato esclusivamente in caso di controllo effettuato secondo i termini indicati nell’Allegato 3.

La proposta di legge in esame apporta poi alcune modifiche all’Allegato 3 per offrire maggiore chiarezza e coerenza anche con l’Allegato A del d.p.r. 74/2013.

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) le parole: “e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)” sono sostituite dalle seguenti: “, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:

“6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 del d.p.r. 74/2013 nonché entro i termini indicati nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.

6 bis. Il controllo di efficienza energetica effettuato nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 ovvero in caso di interventi non rientranti tra quelli periodici ma tali da poter modificare l'efficienza energetica, non interrompe la decorrenza dei termini indicati nell'Allegato 3.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:

“1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato entro i termini indicati nell'Allegato 3.

1 bis. La copia del rapporto di controllo di efficienza energetica non è trasmessa al soggetto esecutore nelle ipotesi diverse da quella prevista al comma 1.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 19/2015)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2015 le parole: “e dal d.lgs. 192/2005” sono sostituite dalle seguenti: “dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 19/2015)

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 le parole: “cinque mesi” sono sostituite dalle seguenti: “undici mesi” e le parole: “30 giugno 2017” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2017”.

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è inserita la seguente: “h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;”.

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 dopo le parole: “per tutte le altre tipologie d'impianto” sono inserite le seguenti: “diverse da quelle indicate alla lettera h)”.

4. Alla fine della lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente”.

Art. 7

(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 19/2015)

1. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“**f bis) condominio:** edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;”.

2. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m bis) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;”.

3. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:

“zz bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

zz ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

zz quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;”.

4. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della l.r. 19/2015, dopo la lettera bbb) è aggiunta la seguente:

“bbb bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;”.

Art. 8

(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 19/2015)

1. Il Titolo dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)” è sostituito dal seguente: “Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)”.

2. La denominazione della quarta colonna dell'Allegato 3 della l.r. 19/2015 “Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente” è sostituita dalla seguente: “Cadenza in anni dei con-

troli di efficienza energetica e della trasmissione all'autorità competente".

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.